

Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XI Civile

composto dai magistrati

dott. Giovanni De Petra, Presidente,

dott. Massimo Corrias, Giudice relatore,

dott. Michele Cataldi, Giudice,

letti gli atti del procedimento cautelare n°12477/2017 concernente il reclamo presentato il 14.2.2017 da Ippoliti Salvatore avverso l'ordinanza ex art.700 c.p.c. pronunciata da questo stesso Tribunale il 27.1.2017 nel procedimento cautelare n°67720/2016 promosso dallo stesso Ippoliti contro la spa ENI-Divisione Gas & Power;

sentiti i difensori all'udienza camerale del 3.4.2017;

premesse:

- che Ippoliti Salvatore, con ricorso ex art.700 c.p.c. a questo Tribunale, chiese ordinarsi alla spa ENI-Divisione Gas & Power, fornitore di energia elettrica dell'utenza della sua abitazione di via Tonale 32, in Roma, di ripristinare la normale erogazione di energia dalla fornitrice illegittimamente ridotta adducendo una sua inesistente morosità sulla base di fatture redatte in base a rilevazioni di consumi abnormi (anche di 1000 kwh a bimestre), palesemente errati sia in considerazione della natura dell'utenza (un'utenza domestica relativa ad un appartamento di soli 40 mq, abitato da una sola persona) che in considerazione dei consumi rilevati e fatturati nei periodi precedenti, posto che tale riduzione di energia, impedendogli l'utilizzo contemporaneo di più elettrodomestici, pregiudicava gravemente la qualità della sua vita quotidiana;
- che la spa ENI-Divisione Gas & Power chiese il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di legge, evidenziando che, in ogni caso, la rilevazione dei consumi era prerogativa esclusiva della società concessionaria del servizio di distribuzione e che la morosità in questione era scaturita da bollette emesse a conguaglio in relazione a bollette in precedenza emesse su consumi presunti in mancanza di rilevazioni effettive;
- che il ricorso è stato respinto per insussistenza del necessario rapporto di strumentalità fra la misura cautelare invocata e le domande indicate come oggetto del giudizio di merito;
- che l'Ippoliti, con il presente reclamo, ha contestato l'impugnata ordinanza laddove ha ritenuto il ricorso privo della necessaria strumentalità rispetto al giudizio di merito e ha ribadito sia ricorrenza del fumus boni iuris, attesa l'evidente abnormità dei consumi fatturati, che la ricorrenza del periculum in mora, atteso il peggioramento della sua

qualità della vita verificatosi per effetto della disposta riduzione di energia;

- che la spa ENI-Divisione Gas & Power ha chiesto il rigetto del reclamo; rilevato:

- che dovrà ritenersi tuttora esistente l'obbligo di indicare nel ricorso ex art.700 c.p.c., a pena d'inammissibilità, il contenuto delle domande oggetto dell'eventuale giudizio di merito delle cui statuizioni le richieste misure cautelari sono chiamate a garantire la concreta attuazione;
- che in proposito deve infatti considerarsi che l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito - conseguenti alla inserzione dei nuovi commi 6 e 7 nell'art. 669-octies c.p.c., attuata dal D.L. n. 35/2005, convertito in Legge n°80/2005 - non ha eliminato la possibilità dell'instaurazione di un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda di merito, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale;
- che in particolare la previsione normativa della necessaria indicazione nel corpo dell'atto delle ragioni dell'istanza cautelare risponde all'esigenza di consentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e la propria competenza, dipendendo queste dal contenuto delle domande del giudizio di merito, e all'esigenza di consentirgli di verificare la ricorrenza del necessario requisito del *fumus boni juris*;
- che, inoltre, in ipotesi di istanza promossa anteriormente all'instaurazione del giudizio di merito, la specificazione delle domande di merito rappresenta un indispensabile punto di riferimento per il giudice, dovendo questi adottare la misura più idonea a garantire l'attuazione dell'affermato diritto nel rispetto del divieto di emettere un provvedimento che attribuisca all'istante una tutela superiore a quella ottenibile sperando il giudizio ordinario;
- che nel caso in esame il ricorrente, odierno reclamante, come esattamente rilevato nell'ordinanza impugnata, ha indicato un oggetto del giudizio di merito rispetto al quale il richiesto provvedimento cautelare non può ritenersi strumentale, dovendosi considerare: che nel proprio ricorso l'Ippoliti ha chiesto a questo Tribunale di "ordinare all'ENI spa - Div. Gas & Power di far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole ripristinando la normale erogazione della corrente", precisando che avrebbe promosso un giudizio di merito "per l'annullamento delle bollette contestate indicate in narrativa e il risarcimento del danno"; che il provvedimento cautelare richiesto, evidentemente, non risulta funzionale ad assicurare provvisoriamente né gli effetti di un'eventuale statuizione

di annullamento delle bollette né gli effetti di un'eventuale statuizione di risarcimento dei danni;

ritenuto quindi:

- che quanto sopra esposto imponga il rigetto del reclamo e la condanna del reclamante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte, attesa la soccombenza,

PQM

così provvede:

- respinge il suddetto reclamo;
- condanna Ippoliti Salvatore a rifondere alla spa ENI Divisione Gas & Power le spese del presente procedimento di reclamo che, ai sensi del DM.Giustizia n°55/2014, si liquidano in €.2.500,00 per onorari di avvocato relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttorie e decisoria, oltre a quanto dovuto per le spese generali, per il contributo alla CPA e per l'IVA.

Roma, 3.4.2017

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 MAG. 2017
ROMA L.
FUNZIONE PUBBLICA
Dott.ssa ELENA CASARETO

IL CASO.it